



Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 3 - 2013.2014

composta dai signori

Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Ermanno Prastaro
Avv. Andrea Caranci
Avv. Goffredo Gobbi
Avv. Paolo Sabbatucci

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 21 ottobre 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico:

- del Sig. Massimo Rattazzi, in proprio per la violazione degli artt. 19.1, 19.4, 20.1 del Regolamento di Giustizia, con le aggravanti di cui all'art. 9.1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia, per:

aver espresso, al termine della gara Under 20 giocata il 7.4.2013 tra le società Amatori Rugby Genova e Province dell'Ovest, frasi del seguente tenore: "in finale andiamo noi, ve lo abbiamo messo nel ..."; nonché parole gravemente offensive nei confronti del Presidente della società "Province dell'Ovest" Massimo Poggio e del figlio del seguente tenore: "... adesso che il Presidente vada a spingere la carrozzina insieme a quell'altro sacco di merda..." oppure "andate a spingere la carrozzella con il vostro Presidente" alludendo al figlio del Presidente della società "Province dell'Ovest" in quanto notoriamente portatore di handicap

per avere, in occasione della gara Under 14 tra le società Amatori R. Genova e Province dell'Ovest del 2/12/2012, rivolto al sig. Michele Isola, genitore di uno dei giocatori della società Province dell'Ovest la seguente frase "tornatene a casa, romano", di contenuto discriminatorio dal punto di vista dell'origine territoriale; nonché per avere rivolto ai tesserati della società Province dell'Ovest la seguente frase "andate a spingere la carrozzella con il vostro presidente", facendo così riferimento al figlio del sig. Massimo Poggio (presidente della suddetta società), portatore di handicap.

- della Società Amatori Rugby Genova per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia in ordine agli illeciti di cui sopra

All'odierna udienza nessuno è comparso per il Sig. Massimo Rattazzi e per la Società Amatori Rugby Genova, mentre è stata acquisita agli atti una memoria difensiva del 10 ottobre 2013

Il Sig. Rattazzi ha inoltre inviato una mail il giorno 21 ottobre 2013 comunicando la sua impossibilità a comparire rimettendosi alla memoria già trasmessa ed acquisita in atti

Per la Procura Federale è comparso il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Per il Sig. Massimo Rattazzi, la radiazione
- Per la Società Amatori Rugby Genova, l'ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento,00)

Stadio Olimpico - Foro Italico - 00135 ROMA
P.Iva 02151961006 - C.F. 97015510585
www.federugby.it

Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emersa, con univoca certezza, la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti di cui all'atto di incolpazione.

Per quanto attiene all'episodio del 7 aprile 2013 la condotta contestata al Rattazzi è stata confermata dal denunciante, tesserato Massimo Poggio.

In particolare poi tutte le testimonianze "dirette", che qui devono intendersi richiamate, sono univoche e concordanti nel ricostruire i fatti nei termini di cui al rinvio a giudizio.

Vedasi in particolare quanto dichiarato dai testi Sigg.ri Luca Ricca, Gabriele Piemontese, Andrea Piana.

Tali testimonianze trovano peraltro conforto, laddove necessario, anche dalle testimonianze "de relato", da cui peraltro emerge che le frasi offensive e discriminatorie pronunciate dall'incolpato sono state chiaramente intese anche da molti altri presenti sul terreno di gioco.

Parimenti per quanto avvenuto in data 2 dicembre 2012, laddove la testimonianza del Sig. Claudio Bilardi appare assolutamente chiara e analitica

In merito alle richieste avanzate dall'incolpato nella memoria difensiva redatta in data 10 ottobre 2013, e relative all'eccezione di invalidità e nullità delle testimonianze assunte in fase istruttoria ed in via subordinata la richiesta di cancellazione di frasi e parole che lederebbero i diritti del Rattazzi e di autorizzazione ad usare gli atti ed i documenti istruttori in via ordinaria, le stesse vanno rigettate in quanto:

- le testimonianze assunte in fase istruttoria sono pienamente legittime in quanto riferiscono fatti accaduti e non costituiscono giudizi valutativi dei testi
- la richiesta di cancellazione di frasi e parole non ravvisandosi nelle stesse alcuna lesione di diritti e costituendo oggetto del deferimento stesso
- l'autorizzazione richiesta non compete a questa Commissione il potere di autorizzare l'utilizzo di atti e documenti presenti nel giudizio disciplinare in via ordinaria
- la eccepita mancanza agli atti del referto arbitrale della partita Amatori Rugby Genova – Province dell'Ovest, la Commissione, acquisito tale atto d'ufficio, ne dichiara l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere
- per quanto riguarda l'ammissione dei testi già indicati dinanzi alla Procura Federale, gli stessi soggetti (Sig. Gianlorenzo Leonardo e Sig. Aristide Loi) non possono essere ammessi in quanto non tesserati

Le condotte contestate all'incolpato pertanto:

- risultano ampiamente comprovate
- costituiscono gravissima violazione dei principi di educazione, rispetto e solidarietà sociale da osservarsi nei confronti di qualunque persona, tanto più se portatore di gravi handicap psico-fisici o se suo familiare e dei principi cardine dello sport
- integrano finanche profili di vera e propria discriminazione territoriale
- costituiscono altresì violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che devono informare ogni attività in sede federale (art. 19 R.G.)
- sono caratterizzate da una reiterazione in tempi brevi che attestano una abitudine che esclude, se anche lontanamente ipotizzabile, qualsiasi esimente dettata dal momento e/o dalla trance agonistica ed anzi evidenzia la volontà e l'intento lesivo

La natura degli addebiti e la reiterazione determinano l'applicazione delle aggravanti di cui al Regolamento di Giustizia



La responsabilità della Amatori Rugby Genova è di natura oggettiva e discende da quella personale del Rattazzi che, al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è procedimento, ne era il Presidente e dunque il massimo organo rappresentativo.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, commina

- al sig. Massimo Rattazzi la sanzione della radiazione
- alla Società Amatori Rugby Genova la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 (millecinquecento,00)

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia

av. Gianfranco Tobia

DEPOSITATA IN ROMA
IL 21 OTTOBRE 2013

Il Segretario
della Commissione Giudicante
Daniela Pecora
Daniela Pecora